



COMUNE DI PAGAZZANO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. **8**

*** COPIA ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 17:15 in apposita sala del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Moriggi Raffaele	SINDACO	Presente
Carminati Serena	VICESINDACO	Presente
Ferrari Graziano	ASSESSORE	Presente

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. MORIGGI RAFFAELE SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Pagazzano:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione n. 09 del 27/01/2001 e con decorrenza dall'1/1/2001, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 la Giunta Comunale ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con le sopra citate deliberazioni di Giunta Comunale si sono intese come prorogate di anno in anno;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

RILEVATO che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto

ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato “dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l’effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

RILEVATO che l’interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga *omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

RITENUTO necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l’anno 2019;

VISTO l’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita: *“919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”*

DATO ATTO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l’art. 2 che dispone:

“1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;*
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.”;

VERIFICATO che il Comune di PAGAZZANO al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 2.083 e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la propria delibera n. 64 del 14/12/2018 ad oggetto: *“Determinazione tariffe e aliquote di imposte e tasse per l’anno 2019 - Conferma”* con la quale venivano confermate, tra le altre, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.”*;

RITENUTO di applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo a fronte delle probabili richieste di rimborso da parte dei contribuenti;

DATO ATTO che con la maggiorazione nel 2019 del 30% per le superfici superiori al metro quadrato, il gettito previsto per competenza nell'anno d'imposta 2019, secondo le stime fornite dal concessionario ABACO risulterà superiore di circa il 1,45% rispetto al gettito conseguito per competenza nell'anno d'imposta 2018;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 40 del 18/12/2004;
- la Deliberazione Consiliare n. 38 in data 10/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di revocare la precedente deliberazione n. 64 del 14/12/2018 ad oggetto: *"Determinazione tariffe e aliquote di imposte e tasse per l'anno 2019 - Conferma"*
- 3) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001, maggiorate del 30% (trentapercento) come sviluppate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 5) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;

- 6) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 8) di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
- 9) di incaricare l'Ufficio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Sentita la proposta di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di dare corso agli adempimenti successivi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.



COMUNE DI PAGAZZANO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **8** del **23/01/2019**

Numero Proposta **8** del **23/01/2019**

Settore: **Settore Tributi e Segreteria**

Servizio: **Servizio Tributi**

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 23/01/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

Comune di Pagazzano (BG) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Tariffe aumentate del 30% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	11,362	14,770 al mq.	22,155 al mq.	29,540 al mq.
LOCANDINE cadauna:				
1 mese	1,136	1,477 al mq.	2,215 al mq.	2,954 al mq.
2 mesi	2,272	2,954 al mq.	4,431 al mq.	5,908 al mq.
3 mesi	3,408	4,431 al mq.	6,646 al mq.	8,862 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	22,724	29,540 al mq.	36,925 al mq.	44,310 al mq.
1 mese	2,272	2,954 al mq.	3,692 al mq.	4,431 al mq.
2 mesi	4,544	5,908 al mq.	7,385 al mq.	8,862 al mq.
3 mesi	6,817	8,862 al mq.	11,077 al mq.	13,293 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,065 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

6,197 per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

14,770 al mq. e per ogni 15 giorni

**AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI
CON RIMORCHIO**

74,369

74,369

**AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI
CON RIMORCHIO**

49,579

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,065 al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,032 al giorno

AEREO MOBILI

49,579 al giorno

PALLONI FRENATI

24,790 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

	FINO a 1 mq.	OLTRE 1 mq.
Annuale	33,053	42,968 al mq.
1 mese	3,305	4,296 al mq.

Tariffe aumentate del 30% per le affissioni OLTRE 1 mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI

1,341 al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,4028

>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
-------------------------------	----------

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI

1,032 al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,3099

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 23/01/2019

OGGETTO:
**APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to MORIGGI RAFFAELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CERRI RINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Li 30/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CERRI RINA